

STATUTO

IONICA MULTI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA SANDRO PERTINI 1

Numero REA: CT - 358938

Codice fiscale: 05330430876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 7843 di Raccolta

STATUTO

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1) E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "IONICA MULTI SERVIZI - Società Cooperativa Sociale ONLUS".

Art. 2) La Cooperativa nell'ambito delle proprie attività intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381 del 1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei **colonnari**, dei fruitori dei

servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -
grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la
gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa
stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo in ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con
cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al
coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo
delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

L'organo amministrativo può deliberare l'adesione agli organi nazionali di
rappresentanza e tutela della cooperazione.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando a favore di
famiglie di lavoratori con figli minori, anziani, minori, disabili, fisici,
psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, minori, famiglie di
detenuti, ragazze madri, immigrati ed altre categorie di persone svantaggiate.

Considerato lo scopo mutualistico sopra citato la Cooperativa ha come oggetto:

- l'istituzione e/o la gestione di aziende di trasporto persone e/o merci (di
linea, di noleggio, di locazione, da piazza, di soccorso stradale, **sciovie** di
impianti di risalita);

- l'istituzione e/o gestione di agenzia di viaggio e turismo e di servizi di accompagnamento ed **interpretariato**;
- la realizzazione e/o gestione di strutture turistico-ricettive e di servizi di ristorazione collettiva;
- la realizzazione e/o gestione di punti base per l'**escursionismo**, **sentieri** natura e di qualsiasi altra attività necessaria o utile all'ottimale gestione di riserve naturali protette e/o parchi naturali ed aree naturalistiche;
- la realizzazione e/o gestione di esercizi pubblici, con particolare riferimento alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la realizzazione e/o gestione di aree attrezzate, centri sociali, impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati allo sviluppo socio-culturale e psico-fisico dei cittadini;
- la realizzazione e/o gestione di servizi tecnici e di supporto nel settore trasporti, turismo, agriturismo e tempo libero;
- la realizzazione di servizi socio-sanitari, con particolare riferimento ai Soggiorni **climatici** per Anziani, previsti dalle leggi vigenti a favore degli anziani e categorie svantaggiate;
- allestimento **stands** e la promozione e realizzazione di iniziative culturali quali: convegni, mostre, fiere, meeting, animazione **ludica** eccetera, e di iniziative sportive;
- l'espletamento di iniziative ed attività per lo studio, la classificazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
- servizi di ecologia avanzata: smaltimento rifiuti solidi urbani, trasporto e stoccaggio rifiuti di ogni tipo, gestione di impianti di depurazione;

- censimento, rilevazione ed elaborazione dati utenze e di videosorveglianza;
- servizi di custodia, custodia giudiziaria, sorveglianza e vigilanza di locali e/o di cose e servizi di pulizia e di sfalcio erbaceo;
- compravendita, anche all'estero, e noleggio di mezzi di trasporto, macchinari, attrezzature, utensili, arredi, apparecchiature, ricambi ed accessori;
- meccatronica;
- esercizio di officine per la manutenzione e riparazione meccanica, motoristica, elettrica e di lattoneria per mezzi di ogni tipo;
- esercizio di riparazione gomme e/o autolavaggio.
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, difesa verde, bonifiche, sanificazione;
- servizi funerari, esercizio di attività di onoranze funebri ivi compreso il commercio di tutti gli articoli connessi;
- costruzioni edili, opere in cemento armato, lavori stradali, fognature, acquedotti.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte:

- 1) in proprio e/o conto terzi, anche mediante assunzione e/o conferimento di rappresentanze, commissioni, mandati, incarico di agenzia, affiliazione commerciale, affitto d'azienda ed utilizzazione marchi e brevetti;
- 2) in forma associativa, in particolare nei casi previsti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (articolo 7, comma 1, lettera b) e dalle normative regionali di attuazione.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà collaborare con enti pubblici, potrà partecipare a bandi pubblici per l'assegnazione di servizi e potrà prestare servizi privatamente.

Utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati.

Potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Nell'ambito di tale oggetto ed in via strumentale, sussidiaria, e complementare per il suo conseguimento, la Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni che l'organo di amministrazione, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla Legge, riterrà necessari, utili o convenienti nell'interesse sociale.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Giarre.

Art. 4) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Soci

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle

attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 6) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede,

codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 7) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 8) Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 9) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 10) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 11) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e

non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 15 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Art. 12) Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari questi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Trattamento dei soci

Art. 13) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 14) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale di euro cinquecento (euro 500,00).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 15) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di

produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

Organi Sociali

Art. 16) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorioietà.

Assemblea dei soci

Art. 17) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè entro il territorio della Provincia di Catania.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che non possono intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio, purchè non Amministratore o Sindaco, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante nel libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorranza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Organo Amministrativo

Art. 18) L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dai

soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca anche in assenza di giusta causa, ovvero per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione questo, quando non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

La firma sociale e la rappresentanza della società è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico questi è investito dei più ampi poteri e provvede, in conformità alle leggi ed allo statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società.

Collegio Sindacale

Art. 19) Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Scioglimento e liquidazione

Art. 20) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Clausola Compromissoria

ART. 21) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Catania.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale ed il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Disposizioni Generali

Art. 22) La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c.,
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente

codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.
firmato: Russo Giovanni - Russo Claudio Antonio Salvatore - Giuseppe Vittorio
Sardella - Not. Andrea Grasso

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art.
22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si
trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da bollo